

Il fisco promette «clemenza» a chi concilia

Luigi Ferrajoli

■ Chi intende esperire il procedimento di mediazione ha diritto ad agevolazioni fiscali, al fine di incentivare l'accesso alla risoluzione alternativa delle controversie.

Bollo e registro

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi alla mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Dunque, sia la domanda di mediazione sia le eventuali memorie depositate dalle parti, nonché i documenti prodotti e i provvedimenti emanati dal mediatore sono in esenzione. Il verbale dell'accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di 50mila euro di valore, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

Credito d'imposta

Alle parti che corrispondono l'indennità ai mediatori è riconosciuto un credito di imposta commisurato all'indennità stessa, pari a 500 euro qualora si perfezioni la mediazione o 250 in caso di insuccesso. Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del ministero della Giustizia dell'importo del credito d'imposta.

La fruibilità del credito opera col sistema della compensazione (articolo 17 del Dlgs 241/97), mediante compilazione del modello F24. Il credito di imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini Irap.

Costi e indennità

È previsto un costo di avvio del procedimento che ciascuna parte deve corrispondere al momento della presentazione della domanda di 30 euro, spesa non dovuta nel caso di domanda congiunta. Quanto al compenso del mediatore, è prevista un'indennità a carico di entrambe le parti, ora determinata sugli scaglioni di valore della controversia (tabella A allegata al Dm 223/04), fino all'emanazione dei decreti che dovranno stabilire l'ammontare delle indennità, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti, nonché le maggiorazioni massime in caso di insuccesso e le riduzioni minime nelle ipotesi in cui la mediazione sia condizione di procedibilità.

Almeno il 50% di tale somma deve essere versata prima dell'inizio del procedimento, sia dalla parte istante al momento del deposito della domanda di mediazione sia dall'altra parte al momento del deposito della propria adesione.

Disciplina delle spese

Al regime fiscale agevolato si contrappone una sorta di responsabilità a carico di chi rifiuta ingiustificatamente di partecipare al procedimento stesso o di giungere alla conciliazione. Da un lato è stabilito che il giudice possa desumere argomenti di prova ai sensi dell'articolo 116 del Cpc, e dall'altro condanna la parte che abbia ingiustificatamente rifiutato la proposta conciliativa al pagamento di spese e sanzioni processuali.

In particolare, si stabilisce che in caso di coincidenza tra proposta e provvedimento, la parte vittoriosa non possa ripetere le spese sostenute, sia condannata al rimborso di quelle sostenute dalla controparte e sia anche soggetta al pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione pecuniaria processuale in misura corrispondente all'entità del contributo unificato dovuto per quella tipologia di causa. Inoltre, il giudice, anche quando non vi sia piena coincidenza tra contenuto della proposta e del provvedimento che definisce il giudizio, ma concorrano gravi ed eccezionali ragioni, può escludere in favore della parte vincitrice la ripetizione, parziale o integrale, delle spese inerenti il procedimento di mediazione.